

Codice A1604C

D.D. 27 marzo 2024, n. 198

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato P2, ubicato nel Comune di Carignano (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 198/A1604C/2024

DEL 27/03/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato P2, ubicato nel Comune di Carignano (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d’ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 1/12/2023 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 212 del 30/11/2023 con la documentazione corredata dagli atti a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Nicola Quaranta - a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mmi.ii. del pozzo potabile denominato P2, ubicato nel Comune di Carignano (TO). L’area di salvaguardia del suddetto pozzo risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.

A seguito dell’esame della documentazione tecnico-amministrativa e degli elaborati allegati all’istanza, il Settore A16.04C *Tutela e Uso Sostenibile delle Acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, con nota in data 22/1/2024, ha richiesto al proponente di rivedere la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari inizialmente trasmessa, chiarendo, in particolare, gli aspetti relativi alla capacità protettiva del suolo e alla classe di gestione agricola individuate, da cui dipendono le pratiche agronomiche ammissibili. In riferimento all’istanza in oggetto, con la medesima nota si è fatto presente al proponente che, ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 14/12/2023 e che, in attesa della documentazione integrativa, il procedimento di definizione dell’area di salvaguardia rimane sospeso; una volta ricevuto quanto richiesto, il Settore A16.04C, verificata la conformità della documentazione integrativa, provvederà a riavviare il procedimento stesso e ad adottare il relativo provvedimento entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione.

Il proponente - S.M.A.T. S.p.A. - con nota in data 22/2/2024, ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa, facendo pervenire quanto richiesto.

Il Settore A16.04C - valutato quanto ricevuto - ne ha preso atto ritenendolo esaustivo e riavviando il procedimento amministrativo ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

Il pozzo P2 è situato nella porzione centrale del territorio comunale, a Ovest del concentrico, in sinistra idrografica del fiume Po, circa un paio chilometri a Ovest del corso d'acqua che, in questo settore di pianura, ha direzione Nord-Sud con andamento da sub-rettilineo a meandriforme.

Dal punto di vista cartografico, il pozzo risulta compreso nella sezione n. 173080 della BdTre della Regione Piemonte in scala 1:10.000 a una quota altimetrica di circa 236 metri s.l.m. e, per quanto concerne l'inquadramento catastale, nel foglio n. 46, mappale n. 45.

Dal punto di vista geologico, l'area in cui si colloca il pozzo ricade nel Foglio n. 68 "Carmagnola" della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000, che ascrive il settore alla formazione sedimentaria del Pleistocene costituita dal *"Sistema dei terrazzi a depositi argilloso-sabbioso-ghiaiosi con paleosuolo giallo rossiccio sospesi fino a una decina di metri sulle alluvioni medio-recenti del fiume Po (fluviale e fluvio-glaciale Riss)"*.

Dalle sezioni della cartografia di cui sopra si evince, in prossimità del pozzo, la presenza di ghiaie e sabbie fluviali con locali intercalazioni siltose quaternarie per una profondità di circa una settantina di metri, al di sotto delle quali si riscontrano fitte alternanze di limi argillosi e sabbie facenti parte del complesso Villafranchiano.

Per la caratterizzazione litostratigrafica sito-specifica del sottosuolo dell'area sono stati utilizzate:

- le sezioni idrogeologiche ricostruite a partire da dati stratigrafici in un intorno significativo del pozzo nell'ambito della relazione geologica allegata all'istanza di richiesta di concessione alla derivazione d'acqua dal pozzo;
- la stratigrafia e lo schema di completamento del pozzo.

Dall'analisi delle sezioni e della stratigrafia del pozzo si è potuto riscontrare, nel settore di piana alluvionale circostante il pozzo, la presenza di un materasso alluvionale avente spessore, quando rilevabile, compreso tra circa 38 metri e circa 61 metri costituito da sabbie, ghiaie, ghiaie sabbiose e sabbie ghiaiose con locali intercalazioni argillose, attraversate dal pozzo fino a fondo foro.

Dal punto di vista idrogeologico, procedendo dall'alto verso il basso a partire dal piano-campagna, possono essere distinti:

- il *complesso superficiale*, costituito da depositi di ambiente continentale - sedimenti fluviali olocenici e fluvio-glaciali del Pleistocene medio-superiore - formati, essenzialmente, da ghiaie e sabbie con subordinate intercalazioni limoso-argillose, terreni molto permeabili che rappresentano l'acquifero superficiale ospitante una falda idrica a superficie libera; lo spessore di tale complesso è molto variabile, mediamente compreso tra una ventina e una cinquantina di metri;
- il *complesso villafranchiano*, costituito da depositi fluvio-lacustri di età compresa tra il Pliocene superiore e il Pleistocene inferiore, caratterizzato da alternanze di sedimenti di ambiente fluviale - ghiaie e sabbie - e di ambiente lacustre-palustre - limi e argille con frequenti intercalazioni di livelli ricchi di sostanza organica di origine vegetale fino a torbosi. In tale complesso, in corrispondenza dei livelli più grossolani e molto permeabili, sono contenute diverse falde in pressione confinate da livelli limoso argillosi che funzionano da setti impermeabili; le diverse falde in pressione sono generalmente abbastanza ben separate tra loro e, in particolar modo, dalla falda a superficie libera riscontrabile nel *complesso superficiale* e rappresentano il sistema idrico più sfruttato della pianura torinese;
- il *complesso pliocenico*, caratterizzato da litotipi di origine marina che vanno dalle sabbie alle argille, con predominanza di depositi più grossolani verso i bordi alpino e collinare e di depositi fini verso la zona assiale della pianura; in tale complesso è presente un'alternanza tra sedimenti grossolani - prevalentemente sabbie - e sedimenti fini che permettono, nei primi, la presenza di falde in pressione con buone rese dal punto di vista dell'utilizzazione.

Le caratteristiche di completamento del pozzo P2 sono desumibili dalla documentazione tecnica contenuta negli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza.

Il pozzo è profondo 56 metri dal piano-campagna e filtra tra -30 e -56 metri, esclusivamente nel complesso acquifero superficiale - la cui base non è stata raggiunta in fase di trivellazione - e ha una portata massima in concessione pari a 50 l/s. Dalla profondità di -25 metri fino a fondo foro è stato messo in opera un dreno in ghiaietto siliceo calibrato; procedendo verso l'alto, nell'intercapedine tra la tubazione di rivestimento e le pareti della perforazione, tra la profondità di -22 e -25 metri, è stata introdotta compactonite (bentonite sodica) mentre, tra la profondità di -6 e -22 metri, è stata introdotta argilla di cava; è stata inoltre eseguita una completa cementazione del tratto iniziale della terebrazione, per una profondità di circa 3 metri dal fondo del pre-scavo, ovvero da circa -3 a -6 metri da piano-campagna.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che, in corrispondenza del pozzo, la base dell'acquifero superficiale si colloca a una quota di circa 180 metri s.l.m., ovvero a circa -56 metri di profondità dal piano-campagna e, pertanto, il pozzo risulta a norma, dal momento che filtra esclusivamente l'orizzonte acquifero superficiale.

Nell'intorno del pozzo, il gradiente piezometrico della falda è valutabile in 0,21%, mentre la direzione di deflusso della falda risulta essere omogenea e prossima a Ovest-Sud-Ovest verso Est-Nord-Est. La quota piezometrica è risultata pari a circa 226,5 metri s.l.m.; trattandosi di un sistema freatico di pianura, interconnesso con il livello drenante del fiume Po, i dati acquisiti nel periodo aprile-maggio 2002 possono essere ritenuti tuttora rappresentativi. A tale proposito è stata acquisita la serie freatimetrica registrata nel punto di controllo della Rete di Monitoraggio Regionale delle Acque Sotterranee (RMRAS) più prossima al pozzo, ubicata presso il sito di Tetti Frati (TF2), nel Comune di Carmagnola (TO): dall'analisi della serie pluriennale disponibile, i livelli di falda risultano stabili sul medio-periodo, seppure oscillanti nel contesto delle escursioni stagionali.

Al termine della costruzione del pozzo - avvenuta il 25/10/2018 - sono state eseguite una prova a gradini di portata utilizzando 4 gradini di portata e mantenendo ciascun gradino fino alla stabilizzazione del livello dinamico (la prova è stata effettuata misurando le variazioni di livello solo sul pozzo in pompaggio poiché in un intorno significativo non sono presenti né piezometri né ulteriori pozzi filtranti la medesima falda) e una prova a portata costante con una portata di 33,83 l/s fino al raggiungimento di una pseudo stabilizzazione del livello nel pozzo. Per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero superficiale captato sono state analizzate le informazioni disponibili relative al monitoraggio in continuo dei dati di portata e abbassamento della falda registrati nel pozzo in esame.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio del pozzo, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 50 l/s - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca alto dell'acquifero captato, valutato con il metodo parametrico a punteggio semplice G.O.D. (Foster, 2002).

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale e delimitata facendo riferimento all'area di pertinenza recintata, comunque superiore a quanto previsto dal criterio geometrico, ovvero un raggio di 10 metri a partire dal centro del punto di captazione, per una superficie di 885 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare e dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 21.480 metri quadrati;

- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica e dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni, per una superficie di 107.452 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate negli elaborati *“ALLEGATO 5 – COMUNE DI CARIGNANO (TO) - Definizione aree di salvaguardia - Estratto cartografia catastale - SCALA 1:2.000”* e *“Elenco delle particelle catastali interessate dall'area di salvaguardia”*, estratti conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Nicola Quaranta - e agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che le zone di rispetto, ristretta e allargata, ricadono totalmente in aree agricole per le quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e che sono attraversate da tratti di viabilità secondaria utilizzati saltuariamente dal gestore per l'accesso al pozzo e dai proprietari dei fondi adiacenti e, per tale motivo, non si rileva un transito sistematico e significativo in termini di rischi correlati alla ricaduta di inquinanti aerodispersi e al dilavamento di sostanze antigelive e non costituiscono, pertanto, un centro di pericolo tale da dover prevedere interventi di sicurezza.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *“Torinese”*, con nota in data 4/8/2023, ha trasmesso al Comune di Carignano (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile P2, ubicato nel medesimo Comune di Carignano e gestito dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Carignano (TO), interessato dall'area di salvaguardia, visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 27/9/2023 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- in relazione alla presenza di aree agricole all'interno dell'area di salvaguardia, è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino;
- nel caso in cui le zone di rispetto vengano utilizzate per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006 vieta specificamente la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta, mentre il comma 1, punto m) vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti; nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- per quanto riguarda la presenza delle infrastrutture viarie, è necessario prevedere la manutenzione costante dei sistemi di deflusso delle acque, che impediscano l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque piovane o dovute a sversamenti accidentali;
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento

regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona, recintata, dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;

- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

L'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica - visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza, con nota in data 29/9/2023 - agli atti dell'amministrazione - ha segnalato la presenza, seppur esternamente all'area di salvaguardia, di un punto carburante in esercizio che si trova a una distanza di circa 490 metri rispetto all'opera di captazione e che risulta essere collocato nella direzione di flusso della falda superficiale (Ovest-Est). In ossequio al principio di massima precauzione, a tutela della salute pubblica, ritiene pertanto necessario prescrivere che il consueto monitoraggio previsto dalla normativa vigente in materia di acque destinate al consumo umano (Allegato 1, parti A e B del d.lgs. 18/2023) sia esteso alla valutazione, con periodicità almeno semestrale e i cui esiti dovranno essere comunicati al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda, dei seguenti parametri raccomandati da ISPRA nel caso di contaminazioni da inquinanti in prossimità dei punti vendita carburanti: *Idrocarburi Totali espressi come n-sano, Benzene, Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, IPA indicati all'Allegato 5 del d.lgs. 152/2006, MTBE, ETBE e Piombo tetraetile* (nel caso il punto vendita sia attivo da prima del 2002).

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, nei quali si alternano a rotazione cereali autunno vernini e colture a ciclo primaverile-estivo (mais e soia). Tale proposta, che contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato, indica che i terreni agrari delle zone di rispetto ristretta e allargata siano ascrivibili alla Classe 2 di gestione agricola, in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato alta e da una capacità protettiva dei suoli alta; i terreni appartenenti alla Classe 2 hanno una elevata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, una elevata limitazione degli interventi agronomici ammesse sulle colture presenti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50, in data 14/12/2023.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione

che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona, recintata, dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio contenente il pozzo;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria utilizzati saltuariamente dal gestore per l'accesso al pozzo e dai proprietari dei fondi agricoli adiacenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- dal momento che lungo la direzione di flusso della falda superficiale, seppur esternamente all'area di salvaguardia, è presente un punto carburante in esercizio - in ossequio al principio di massima precauzione e a tutela della salute pubblica - il gestore del pozzo dovrà estendere, con periodicità almeno semestrale e relativa comunicazione degli esiti delle analisi al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TO5, il monitoraggio previsto dalla normativa vigente in materia di acque destinate al consumo umano (Allegato 1, parti A e B del d.lgs. 18/2023) con i seguenti parametri raccomandati da ISPRA nel caso di contaminazioni da inquinanti in prossimità dei punti vendita carburanti: *Idrocarburi Totali espressi come n-sano, Benzene, Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, IPA indicati all'Allegato 5 del d.lgs. 152/2006, MTBE, ETBE e Piombo tetraetile* (nel caso il punto vendita sia attivo da prima del 2002);
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 4/8/2023, con la quale è stata trasmessa al Comune di Carignano (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile P2, ubicato nel medesimo Comune di Carignano e gestito dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 27/9/2023 - prot. n. 00086960;

vista la nota dell'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica - in data 29/9/2023 - prot. n. 48346;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 212 del 30/12/2023, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 1/12/2023 - prot. n. 0003778/2023, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la nota del Settore A16.04C *Tutela e Uso Sostenibile delle Acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, in data 22/1/2024 - prot. n. 00011363/2024, di richiesta di integrazioni alla documentazione precedentemente trasmessa, in particolare la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, rivedendo e chiarendo gli aspetti relativi alla capacità protettiva del suolo e alla classe di gestione agricola individuate, da cui dipendono le pratiche agronomiche ammissibili;

vista la nota di S.M.A.T. S.p.A., in data 22/2/2024 - prot. n. 16565, di trasmissione delle integrazioni richieste;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e

ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007" e successivi atti amministrativi di modifica puntuale;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

determina

- a. L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato P2, ubicato nel Comune di Carignano (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta negli elaborati *"ALLEGATO 5 – COMUNE DI CARIGNANO (TO) - Definizione aree di salvaguardia - Estratto cartografia catastale - SCALA 1:2.000"* e *"Elenco delle particelle catastali interessate dall'area di salvaguardia"*, estratti conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Nicola Quaranta - e allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 50 l/s - portata massima di concessione prelevabile in maniera continua dal pozzo.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 2 gestione agricola, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame e lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici.

Nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, è altresì vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione, l'accumulo e lo stoccaggio di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati.

I conduttori di particelle agricole ricadenti nell'area di salvaguardia devono, al fine di poter impiegare fertilizzanti e prodotti fitosanitari, sottoscrivere un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, che deve essere trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Il bilanciamento di cui sopra sarà dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R, o a mezzo di un analogo strumento.

Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture e l'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture, nella zona di rispetto ristretta sono ammessi esclusivamente quelli previsti dal metodo di produzione biologica. Nella zona di rispetto allargata è ammesso l'uso dei prodotti fitosanitari previsti dalle norme tecniche di produzione integrata vigenti, con le seguenti prescrizioni ulteriori:

- per i pascoli si ammette la possibilità di effettuare un solo diserbo all'anno, in post-emergenza con formulati commerciali classificati Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali, dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture arboree si ammette la possibilità di effettuare un solo diserbo all'anno, in post-emergenza, con formulati classificati Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali, dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture erbacee sono vietati tutti gli interventi diserbanti che agiscono in pre-emergenza delle infestanti.

Nella zona di rispetto ristretta è, inoltre, obbligatorio il mantenimento di una copertura del suolo con colture intercalari o *cover crop*.

Nell'area di salvaguardia è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfestanti e di biocidi; inoltre, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Carignano (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona, recintata, dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio contenente il pozzo;
- estendere il monitoraggio previsto dalla normativa vigente in materia di acque destinate al consumo umano (Allegato 1, parti A e B del d.lgs. 18/2023) con i parametri *Idrocarburi Totali espressi come n-sano, Benzene, Toluene, Etilbenzene, Stirene, Xilene, IPA indicati all'Allegato 5 del d.lgs. 152/2006, MTBE, ETBE e Piombo tetraetile* (nel caso il punto vendita sia attivo da

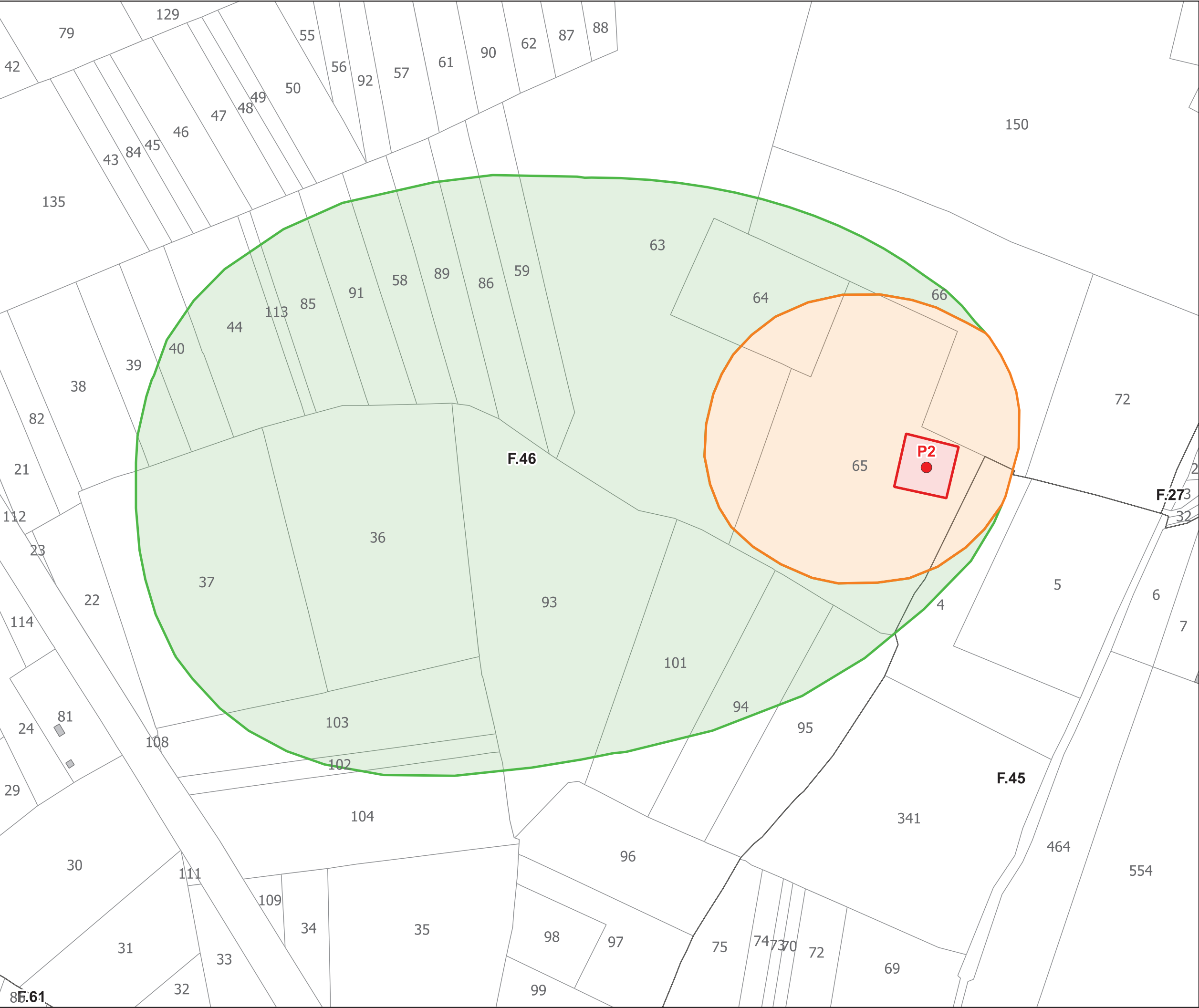
prima del 2002), con periodicità almeno semestrale e relativa comunicazione degli esiti delle analisi al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TO5.

- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Carignano - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica;
 - all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Carignano, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria utilizzati saltuariamente dal gestore per l'accesso al pozzo e dai proprietari dei fondi agricoli adiacenti che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
 - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato



LEGENDA

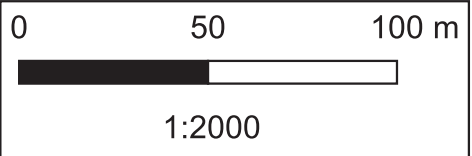
Pozzo P2

Aree di salvaguardia

Zona di Tutela Assoluta (ZTA)

Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)

Zona di Rispetto Allargata (ZRA)



Elenco particelle catastali ricomprese nell'area di salvaguardia del pozzo potabile P2 - Comune di Carignano (TO)

AREA DI SALVAGUARDIA	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	P.R.G.C.
ZONA di TUTELA ASSOLUTA	CARIGNANO	46	65p	Agricolo-indifferenziato
ZONA di RISPETTO RISTRETTA (Isocrona 60 giorni)	CARIGNANO	45	4p	Agricolo-indifferenziato
		46	63p, 64p, 65p, 66p	Agricolo-indifferenziato
ZONA di RISPETTO ALLARGATA (Isocrona 365 giorni)	CARIGNANO	45	4p	Agricolo-indifferenziato
		46	36, 37p, 38p, 39p, 40p, 44p, 58p, 59p, 63p, 64p, 65p, 66p, 85p, 86p, 89p, 91p, 93p, 94p, 95p, 101p, 102p, 103p, 104p, 113p	Agricolo-indifferenziato